

CEPIM S.p.A.

**SOCIETÀ INTERPORTO DI
FONTEVIVO**

**CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO**

GARA TELEMATICA

ex art. 58 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante PROCEDURA APERTA

**da aggiudicarsi con il CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GRU
SEMOVENTI (REACH STACKER) PER LA MOVIMENTAZIONE
DI UNITÀ DI TRASPORTO INTERMODALI NEL TERMINAL
DELL'INTERPORTO CEPIM S.P.A.**

CUP N. *F70B22000070008*

INDICE

PARTE AMMINISTRATIVA	3
Art. 1 – OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO	3
Art. 2 – REFERENTE DELL’APPALTATORE. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DI CEPIM S.p.A.	3
Art. 3 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA.	4
Art. 4 – GARANZIA DEFINITIVA	4
Art. 5 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI.	5
Art. 6 – ONERI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.	6
Art. 8 – PENALI	9
Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.	10
Art. 10 – RECESSO	10
Art. 11 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE	11
Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
Art. 13 – CESSIONE DEL CREDITO.	13
Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI	13
Art. 15 – CONTROVERSIE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
PRESCRIZIONI TECNICHE	14
Art. 16 – PREMessa	14
Art. 17 – OGGETTO DELL’APPALTO	14
Art. 18 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MEZZI	14
Art. 19 – MODALITÀ DI CONSEGNA	15
Art. 20 – GARANZIE DI PRODUZIONE.	15

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento della fornitura di n. 2 gru semoventi (reach stacker) per la movimentazione di unità di trasporto intermodali nel terminal dell'interporto CEPIM S.p.A., CPV 42414000-1 (di seguito "**Fornitura**"), da eseguirsi presso l'Interporto di Parma.
2. La durata dell'appalto ovvero la consegna della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il primo quadrimestre del 2024, per un importo stimato complessivo pari a € **1.122.000,00, oltre IVA**.
3. Il contratto è stipulato a Corpo.
4. Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle vigenti normative e regolamenti in materia, nonché alla restante documentazione di gara.

Art. 2 – REFERENTE DELL'APPALTATORE. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DI CEPIM S.p.A.

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della Fornitura, deve nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività dell'Appaltatore e di informare la Stazione appaltante sull'andamento della Fornitura a cadenza trimestrale dalla sottoscrizione del contratto, per il tramite di comunicazioni di aggiornamento in ordine allo stato di realizzazione dei mezzi.
2. Il Referente deve:
 - a) essere in possesso di un recapito telefonico e di un indirizzo mail reperibile quotidianamente dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.00, per eventuali comunicazioni;
 - b) fornire un recapito telefono per la reperibilità 24 ore su 24.
3. Il Referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione della Fornitura.
4. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e CEPIM S.p.A. saranno poste in essere per mezzo del Referente e s'intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato da CEPIM S.p.A. dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
5. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC a CEPIM S.p.A., indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
6. CEPIM S.p.A., prima dell'inizio dell'esecuzione della Fornitura, si riserva di nominare il D.E.C., che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
7. Il Referente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al D.E.C. tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento della Fornitura, possano pregiudicare il regolare svolgimento della stessa.
8. La Committente disporrà, con le modalità che ritiene più opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza della Fornitura alle prescrizioni del Capitolato e dei relativi allegati.
9. Qualora alla consegna o a seguito della verifica di conformità la Fornitura non dovesse risultare conforme, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al ritiro dei beni, all'eliminazione delle anomalie rilevate ed alla riconsegna dei beni conformi.
10. Qualora si verificasse la condizione di non conformità di cui al comma 9 del presente articolo, CEPIM S.p.A., tenuto conto della tipologia di vizio riscontrato e delle necessità della stessa correlate all'utilizzo dei beni oggetto della Fornitura, indicherà all'Appaltatore le tempistiche massime entro cui lo stesso dovrà provvedere all'eliminazione delle anomalie ed alla riconsegna dei beni conformi. Qualora l'Appaltatore non dovesse rispettare tali tempistiche ovvero non dovesse provvedere per causa ad esso imputabile, CEPIM S.p.A. potrà procedere con la risoluzione il contratto e/o procedere con richiesta di risarcimento del danno, compreso quello correlato alla mancata liquidazione del finanziamento pubblico di cui al D.L. 06.05.2021, n. 59 convertito con L. 01.07.2021, n. 101– sub investimento 2.

11. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti applicabili all'appalto e, in genere, a tutte le prescrizioni emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Art. 3 – TUTELA DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA.

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – “T.U.S.L.”) e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla Fornitura sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
3. L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza-collettive e individuali-adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.
4. Tutte le attrezzature, le macchine e i mezzi utilizzati per l'espletamento della Fornitura devono rispettare integralmente le normative di sicurezza vigenti.

Art. 4 – GARANZIA DEFINITIVA.

1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, prima della stipula del contratto medesimo, una garanzia d'importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 (anche “**Codice dei contratti pubblici**” o “**Codice**”) nella forma della cauzione (in contanti o in titoli di debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.
3. La fideiussione, che deve essere rilasciata nelle forme previste dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, deve prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - c) l'indicazione dell'operatività entro n. 15 giorni a semplice richiesta scritta di CEPIM S.p.A.
4. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda usufruire delle riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà presentare la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, in originale o copia conforme all'originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, è necessario che tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo siano in possesso delle certificazioni.
5. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del contratto e, in caso di riduzione, dovrà essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La garanzia sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I DANNI. OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. L'Appaltatore è responsabile verso CEPIM S.p.A. e verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nella Fornitura e/o in connessione e/ o in conseguenza con l'esecuzione della Fornitura medesima.
2. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore dell'Esecuzione alla presenza del Referente. A tale scopo, CEPIM S.p.A. comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto all'Appaltatore.
3. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del contratto e la refusione degli stessi, CEPIM S.p.A. potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
4. I danni che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC a CEPIM S.p.A. entro n. 7 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza del diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione della Fornitura non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cure e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/o consequenziale derivante da CEPIM S.p.A.
5. L'Appaltatore, alla stipulazione del contratto, dovrà essere in possesso di apposita polizza di assicurazione a copertura della propria Responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice.
6. La Polizza RCT dovrà avere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro.
7. La Polizza RCT dovrà avere validità dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, fino alla sua conclusione. L'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per i mezzi utilizzati per l'espletamento della Fornitura.
9. Resta in ogni caso ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per infortuni e danni, con totale esonero di CEPIM S.p.A. e dei suoi rappresentanti.
10. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
11. L'Appaltatore è tenuto a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dell'assicuratore a seguito di denuncia del sinistro.
12. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto a CEPIM S.p.A. qualsiasi variazione al testo della polizza.
13. Qualora l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza presentata dalla mandataria copre, senza riserva alcuna, anche i danni causati dalle mandanti.
14. L'Appaltatore è unico responsabile verso CEPIM S.p.A. e verso terzi per qualsiasi danno possa derivare alle persone e alle cose nella conduzione delle attività e dell'inosservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 6 – ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore dovrà eseguire la Fornitura in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara in generale, nel Contratto, nella propria offerta tecnica, nonché nel rispetto della normativa applicabile.
2. L'organizzazione della Fornitura è onere esclusivo dell'Appaltatore nel rispetto delle direttive impartite da CEPIM S.p.A.
3. L'Appaltatore sarà considerato responsabile, e quindi tenuto al risarcimento, per i danni causati dai mezzi, attrezzature e/o addetti durante la consegna della Fornitura, sollevando totalmente CEPIM S.p.A. da ogni onere e responsabilità.
4. L'Appaltatore è tenuto a impartire al personale addetto alla consegna della Fornitura tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione o carenza o inadeguatezza tecnica, organizzativa e funzionale della Fornitura medesima.
5. L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme in materia di retribuzione, assistenza, previdenza e sicurezza.
6. L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tutte le verifiche e i controlli effettuati da CEPIM S.p.A. e previsti dalla vigente normativa applicabile alla presente procedura.
7. A seguito dell'aggiudicazione, e prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà fornire a CEPIM S.p.A. il nominativo ed i dati del Referente designato.
8. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal presente Capitolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
9. L'Appaltatore sarà tenuto a dare tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti dal Direttore dell'Esecuzione e, in generale, dal personale della Stazione appaltante.
10. CEPIM S.p.A. o gli organi da essa demandati (DEC e/o Collaudatori) non è obbligata a ispezionare le macchine prima della spedizione. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di CEPIM S.p.A., per il tramite degli organi da essa demandati (DEC e/o Collaudatori) di ispezionare i sistemi di qualità e i processi di produzione dell'Appaltatore ovvero di controllare le singole consegne. In tale ultimo caso, i costi relativi a viaggi, soggiorni per raggiungere gli stabilimenti produttivi e qualsivoglia ulteriore costo aggiuntivo necessario per l'effettuazione dei controlli risulterà integralmente a carico dell'Appaltatore.
11. Dietro richiesta della CEPIM S.p.A., l'Appaltatore è tenuto a fornire i certificati d'ispezione delle macchine senza costi aggiuntivi per la CEPIM S.p.A.

Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

1. È vietata la cessione del contratto, anche parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati a CEPIM S.p.A.
2. In relazione al subappalto si applica la disciplina introdotta dall'art. 49 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dalla L. n. 108/21 per cui, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto di appalto in oggetto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto medesimo.
3. Per poter svolgere una prestazione di subappalto occorre presentare a CEPIM S.p.A. la seguente documentazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:
 - richiesta all'autorizzazione al subappalto con indicata la denominazione/ragione sociale dell'impresa subappaltatrice, la tipologia e categoria di riferimento delle lavorazioni, l'importo dell'affidamento;
 - copia del contratto di subappalto;

- deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal subappaltatore. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo, analogamente in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il contratto di subappalto;
- deve riportare l'indicazione del CIG e del CUP dell'appalto principale;
- deve contenere una clausola, a pena di nullità del medesimo contratto, con cui le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore e il subappaltatore: (i) devono prevedere l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del contratto di subappalto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della legge n. 136/10; (ii) devono impegnarsi a dare immediata comunicazione a CEPIM S.p.A. e alla Prefettura di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/10; (iii) devono obbligarsi a riportare il CIG e il CUP in ciascun pagamento relativo all'esecuzione dell'appalto;
- deve individuare chiaramente le lavorazioni/prestazioni oggetto di subappalto mediante allegazione, se necessario, della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto principale, specificando le relative categorie di appartenenza;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/21, conv. con mod. dall'art. 49 della L. n. 108/21: (i) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve impegnarsi a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi C.C.N.L., qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; (ii) l'Appaltatore deve impegnarsi a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; (iii) l'Appaltatore deve prendere atto di essere solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- deve contenere una clausola nella quale l'Appaltatore prende atto, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, della propria responsabilità nei confronti di CEPIM S.p.A. per quanto eseguito dal subappaltatore;
- deve contenere una clausola con la quale si dà atto che l'efficacia del contratto di subappalto è subordinata all'intervenuta autorizzazione da parte di CEPIM S.p.A.
- **documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni da subappaltare:**
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
 -

- ad integrazione del D.U.R.C. che verrà generato da CEPIM S.p.A., documentazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice: dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (resa eventualmente con il D.G.U.E.) con cui:
 - il legale rappresentante del subappaltatore dichiara l'assenza in capo all'impresa delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 4 e 5, del Codice;
 - i soggetti apicali di cui all'art. 80, comma 3, del Codice dichiarano personalmente oppure il legale rappresentante dell'impresa dichiara - per quanto di sua conoscenza - in relazione ai medesimi soggetti apicali, che non sussistono le cause di esclusione previste all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice;
 - dichiarazione in merito all'eventuale iscrizione in white list di cui indica i relativi estremi; in ogni caso, per i contratti di subappalto d'importo superiore a € 150.000,00, indicazione dei nominativi e delle generalità dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, ivi compresi quelli dei relativi familiari maggiorenni conviventi con gli stessi al fine di consentire a CEPIM S.p.A. lo svolgimento delle relative verifiche;
- dichiarazioni attestanti la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. da rendersi a cura dell'Appaltatore e del subappaltatore con riferimento ai relativi rapporti. Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da imprese riunite o consorziate la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- copia del documento d'identità in corso di validità dei soggetti dichiaranti;
- dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e dell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore;
- dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, all'esecuzione del subappalto e delle generalità e C.F. delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ad integrazione del D.U.R.C. che verrà generato da CEPIM S.p.A., l'Appaltatore che intenda avvalersi di sub-affidamenti non qualificati come subappalti deve presentare a CEPIM S.p.A. la seguente documentazione almeno 3 giorni prima dell'avvio delle relative prestazioni:

- **comunicazione contenente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto;**
- **copia del sub-contratto:**
 - deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e dal sub-contraente. In caso di raggruppamento, il contratto deve essere sottoscritto dall'impresa capogruppo, analogamente in caso di consorzio è quest'ultimo, eventualmente anche in forma congiunta con l'impresa consorziata assegnataria/esecutrice dell'appalto, a sottoscrivere in qualità di appaltatore il sub-contratto;
 - deve riportare l'indicazione del CIG e del CUP dell'appalto principale;
 - deve contenere una clausola, **a pena di nullità** del medesimo contratto, con cui le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.; in particolare, l'Appaltatore e il sub-contraente: (i) devono prevedere l'obbligo di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari collegati all'esecuzione del sub-contratto, con esclusione di quelli per i quali non sussiste tale obbligo ai sensi della legge n. 136/10; (ii) devono impegnarsi a dare immediata comunicazione a CEPIMS.p.A. e alla Prefettura di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/10; (iii) devono obbligarsi a riportare il CIG e il CUP in ciascun pagamento relativo all'esecuzione dell'appalto;

- deve contenere l'indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza desunti dal contratto d'appalto principale, nonché degli oneri per l'eliminazione/riduzione dei c.d. rischi interferenziali.
 - certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del sub-contraente, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), finalizzato alla verifica delle attività esercitate e dell'assenza di procedure concorsuali incompatibili con l'esercizio dell'attività (fallimento ecc...) oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale sia riportato il contenuto del suddetto certificato;
 - copia del documento d'identità del soggetto dichiarante;
 - dichiarazione del sub-contraente, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
 - gli estremi del conto corrente dedicato, ex art. 3 della legge n. 136/2010, ai movimenti finanziari collegati al sub-contratto e delle generalità e C.F. delle persone delegate ad operare sullo stesso.
 - eventuale iscrizione del sub-contraente in white list di cui indica i relativi estremi.
4. L'Appaltatore dovrà trasmettere a CEPIM, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta a CEPIM le fatture quietanzate del subappaltatore/i entro il predetto termine, la medesima CEPIM sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
 5. CEPIM provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi contemplati dall'art. 105, comma 13, del Codice.
 6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8 – PENALI.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna della Fornitura, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del contratto.
2. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà comunque superare il 10% dell'importo netto del contratto, salvo il danno ulteriore.
3. Il RUP irroga le penali per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'Affidatario anche sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C.
4. Gli importi dovuti a titolo di penale potranno essere detratti mediante incameramento delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie in essere, fino alla concorrenza della somma dovuta e con conseguente obbligo immediato dell'Appaltatore, in caso di escussione delle garanzie bancarie e/o polizze fideiussorie, di provvedere alla reintegrazione delle garanzie medesime entro 15 giorni decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto.
5. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da CEPIM S.p.A.
6. Laddove l'importo complessivo delle penali dovesse raggiungere l'importo di cui al comma 2, la Stazione appaltante promuoverà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. CEPIM S.p.A., fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 8, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite.
2. In particolare, CEPIM S.p.A. assegna un termine non inferiore a n. 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, CEPIM può risolvere il contratto.
3. Nei casi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, CEPIM S.p.A. comunica mediante PEC all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di n. 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, CEPIM S.p.A. può proporre la risoluzione del contratto. A titolo esemplificativo, configurano grave inadempimento:
 - a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
 - b) violazioni in materia di sicurezza;
 - c) violazioni degli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi.
4. CEPIM S.p.A. può, altresì, disporre la risoluzione del contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
 - d) cessione totale o parziale del contratto;
 - e) subappalto non autorizzato.
6. Al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente comma 5, CEPIM S.p.A. comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da CEPIM S.p.A., compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
7. La risoluzione del contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto di CEPIM S.p.A. al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore.
8. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi da CEPIM S.p.A. all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere da CEPIM a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.
9. Nelle ipotesi di risoluzione nonché in quelle ulteriori di cui all'art. 110 del Codice, che si richiama integralmente, CEPIM S.p.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 10 – RECESSO.

1. CEPIM S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione.

2. In tal caso, all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.

Art. 11 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE.

1. CEPIM S.p.A. corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara. Tale corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, le attrezzature e i materiali occorrenti nonché di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte della Fornitura.
2. Il corrispettivo per le prestazioni rese dall'Appaltatore sarà corrisposto secondo le seguenti scadenze temporali:
 - 50% del corrispettivo risultante dall'offerta economica da fatturarsi entro e non oltre il 31 ottobre 2023;
 - 30% del corrispettivo risultante dall'offerta economica da fatturarsi 30 giorni prima della data di consegna prefissata per la Fornitura;
 - 20% del corrispettivo risultante dall'offerta economica da fatturarsi entro i 30 giorni successivi dalla data di consegna della Fornitura ed a seguito della avvenuta verifica di conformità.
3. Si applica la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice.
4. CEPIM provvederà al pagamento dei corrispettivi a 60 giorni dal ricevimento della fattura e verifica della regolarità retributiva e contributiva, quest'ultima tramite acquisizione del D.U.R.C., dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché del corretto stato di esecuzione della Fornitura.
5. Ad ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta di garanzia pari allo 0,5%, prevista ai sensi di Legge. Tale ritenuta verrà svincolata all'emissione del Certificato di verifica di conformità.
6. La verifica di conformità avrà luogo entro sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni contrattualmente pattuite e il relativo certificato di verifica di conformità assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti del raggruppamento, saranno vistate e trasmesse dalla capogruppo a CEPIM alla scadenza dei termini sopra indicati. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a favore di ciascun membro raggruppato. È espressamente esclusa la responsabilità di un unico accredito bancario a favore della capogruppo.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore che proceda al subappalto di trasmettere, entro n. 20 giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, CEPIM S.p.A. sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore. CEPIM S.p.A. non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 105, comma 13, del Codice.
9. Non è configurabile l'inadempimento né la messa in mora di CEPIM S.p.A. qualora quest'ultima non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
10. In ogni caso, l'eventuale ritardato pagamento da parte CEPIM S.p.A. non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di recesso, sospensione e/o di riduzione parziale della Fornitura.
11. Dai pagamenti sarà detratto l'importo delle spese per l'esecuzione d'ufficio delle penali.
12. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, individuale con la data di sottoscrizione del contratto di fornitura. L'erogazione

dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di CEPIM. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle norme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della legge n. 217/2010 e, in particolare:
 - dovrà utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva - fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge - alle commesse pubbliche: tutti i movimenti finanziari relativi alla Fornitura dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati, che l'Appaltatore dovrà comunicare a CEPIM entro n. 7 giorni dalla loro apertura o dalla loro destinazione alla Fornitura, e - salvo quanto previsto al comma 3, della medesima legge - dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (c.d. obbligo di tracciabilità). Il bonifico bancario o postale dovrà, inoltre, riportare il CIG e il CUP in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
 - dovrà comunicare formalmente a CEPIM le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti;
 - dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla Fornitura una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire a CEPIM di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno;
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le precedenti disposizioni si applicano a tutti i partecipanti al raggruppamento.
2. Il contratto d'appalto sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui, per inadempimento dell'Appaltatore, le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste italiane S.p.a.
3. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente CEPIM e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
4. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi alla Fornitura, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore a CEPIM.

Art. 13 – CESSIONE DEL CREDITO.

1. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione della Fornitura; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte a CEPIM. S.p.A.

Art. 14 – SPESE CONTRATTUALI.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che, per legge, fanno carico a CEPIM S.p.A.
2. Tutte le spese a cui darà luogo il contratto e quelle a esso successive e conseguenti sono a totale carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti di CEPIM S.p.A., come pure tutte le tasse, imposte e i diritti di qualsiasi specie derivanti dall'esecuzione della Fornitura.
3. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto.
4. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute da CEPIM S.p.A. saranno rimborsate dall'Appaltatore entro n. 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 15 – CONTROVERSIE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o applicazione del presente Capitolato e/o dei relativi allegati e/o della documentazione di gara tutta è devoluta in via esclusiva al Foro di Parma, restando espressamente esclusa ogni competenza arbitrale.
2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi, nonché le disposizioni di cui al Codice civile.

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 16 – PREMESSA.

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina gli aspetti tecnici della fornitura di n. 3 mezzi da adibire alla movimentazione di Unità di Trasporto Intermodali (UTI) piene, nel Terminal dell'Interporto Cepim Spa. Le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale rappresentano i requisiti minimi della fornitura. Nei successivi capitoli sono descritti il contesto, l'oggetto, le modalità di esecuzione della fornitura e le caratteristiche minime dei mezzi oggetto dell'appalto che l'offerente dovrà garantire.

Art. 17 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 2 gru semoventi (reach stacker), nuove di fabbrica da adibire alla movimentazione di Unità di Trasporto Intermodali (UTI) piene: container, casse mobili, semirimorchi, aventi le caratteristiche minime di cui al presente capitolato, nonché il servizio di manutenzione specializzata per tutto il periodo di garanzia.

Art. 18 – CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI MEZZI.

- **Spreader** con piggyback integrato per movimentazione container, casse mobili e semirimorchi;
- **Indicatori twistlock e piggyback** meccanici ed elettrici;
- **Controller** CANBUS;
- **Aggancio container "top-lift"** 20ft, 30ft, 40ft;
- **Portata** 45.000 kg;
- **Piastra di supporto (jacks);**
- **Portata con intermodal/piggyback spreader (con piastra di supporto)** 45 t – 36 t – 27 t (1st, 2nd, 3rd row);
- **Portata con interasse tra le rotaie compatto 4500 - 4600 mm su seconda rotaia (con piastra di supporto)** 27 t;
- **Altezza di stoccaggio** 5 x 9'6'' – 5' x 8'6'';
- **Motore con normativa sulle emissioni** EU Stage V;
- **Sedile di guida** elettrico con sospensione pneumatica, cinture sicurezza con avvolgibile;
- **In cabina:** volante ergonomico regolabile, leva di comando ergonomica, parabrezza ottimizzato con massima visibilità, oscurato/laminato, tergicristalli ad alta capacità, pedaliera ergonomica, pacchetto di climatizzazione con controllo digitale, Display principale ad alta risoluzione, telecamera di retromarcia, tenda parasole sulla finestra del tetto, 4 specchietti esterni, estintore;
- **Fari supplementari da lavoro** (4 a LED su braccio + 2 a LED su spreader);
- **Fari supplementari da lavoro** (4 su parafanghi anteriori);
- **Allarme acustico** di retromarcia;
- Presa per interfacciamento con il mezzo che permetta ad Interporto di accedere liberamente ai dati minimi di seguito elencati: **aggancio e sgancio unità di carico, misura e peso dell'unità di carico agganciata, altezza di aggancio e sgancio dell'unità di carico, contatore litri della macchina, contatore chilometri, contatore ore, dati del motore, dati della trasmissione, dati della diagnostica della macchina.** Non è sufficiente la connessione dati attraverso il portale del Fornitore. Il Fornitore stesso dovrà garantire libero

accesso ai dati del CANBUS a Interporto secondo le modalità e il linguaggio che Interporto stesso comunicherà;

- **Documentazione tecnica** completa per la corretta interpretazione e utilizzo dei dati forniti dal mezzo;
- **Display all'interno della cabina e documentazione tecnica** in lingua italiano/inglese;
- **Pneumatici** 18.00-33 radiali alta durabilità e ridotta resistenza al rotolamento.
Sistema di monitoraggio pressione degli pneumatici.
- **Impianto di ingrassaggio** automatico per macchina e spreader con piggyback integrato.

Non saranno prese in considerazione versioni/modelli di mezzi totalmente elettrici.
La non osservanza dei requisiti minimi sopra segnati comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 19 – MODALITÀ DI CONSEGNA.

1. Le macchine dovranno essere consegnate franco destino presso il Cepim SPA – Interporto di Parma in Bianconese Comune di Fontevivo (PR), montate e collaudate.

Art. 20 – GARANZIE DI PRODUZIONE.

1. Ogni singola macchina dovrà essere garantita per un periodo **non inferiore a 1 anno o 2000 ore di funzionamento**. La disponibilità della componentistica di ricambio dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a 10 anni e consegna non superiore a 5 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordine di acquisto da parte del Committente. Le macchine dovranno essere dotate di pneumatici che garantiscano una durata non inferiore a 3.000 ore/lavoro per gli pneumatici 18.00-33 radiali. Le macchine dovranno inoltre essere complete di libretti d'uso e manutenzione in lingua italiano/inglese, catalogo ricambi, certificato CE ed ogni altro documento previsto dalla normativa Italiana ed europea vigente.